

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4971 del 18/09/2017
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. DITTA AGRINTESA SOC. COOP. AGRICOLA, CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FAENZA, VIA GALILEI, N.15 E MAGAZZINI ORTOFRUTTICOLO IN COMUNE DI BAGNACAVALLO, VIA BONCELLINO, N.39/1. MODIFICA SOSTANZIALE DELL' AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA DALLA PROVINCIA DI RAVENNA CON PROVVEDIMENTO N. 3309 DEL 30/10/2015.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5144 del 18/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno diciotto SETTEMBRE 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. DITTA **AGRINTESA SOC. COOP. AGRICOLA**, CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FAENZA, VIA GALILEI, N.15 E MAGAZZINI ORTOFRUTTICOLO IN COMUNE DI BAGNACAVALLLO, VIA BONCELLINO, N.39/1. **MODIFICA SOSTANZIALE DELL' AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** ADOTTATA DALLA PROVINCIA DI RAVENNA CON PROVVEDIMENTO N. 3309 DEL 30/10/2015.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

VISTA l'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n.3309 del 30/10/2015 a favore della Ditta Agrintesa Soc. Coop. Agricola per la propria attività di lavorazione e conservazione frutta fresca nel magazzino ortofrutticolo sita in Comune di Bagnacavallo, Via Boncellino, n.39/1;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione di Comuni della Bassa Romagna in data 01/08/2017 e acquisita dalla SAC con PGRA 2017/10879 del 08/08/2017 - pratica SinaDoc 23369/2017 -, dalla Ditta **Agrintesa Soc. Coop. Agricola** (C.F./P.IVA 00084360395), avente sede legale in Comune di Faenza, Via Galilei, n.15 e magazzino ortofrutticolo in Comune di Bagnacavallo, Via Boncellino, n.39/1, con la quale si richiede la modifica sostanziale dell'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 3309 del 30/10/2015, per la modifica dell'assetto emissivo a seguito della realizzazione di una nuova linea per la lavorazione delle mele che prevede l'applicazione di una cera alimentare, mantenendo invariato lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);

- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs n.152/2006, parte V".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di scarichi di acque reflue:

- ✓ *D.Lgs. n. 152/06 e smi recante* "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi, recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate al Comune relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **23369/2017**, emerge che:

- La Ditta Agrintesa Soc. Coop. Agricola ha presentato al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 01/08/2017 apposita istanza e relativa documentazione tecnica allegata, per la modifica sostanziale dell'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n.3309 del 30/10/2015, per la propria attività di lavorazione e conservazione frutta fresca svolta nel magazzino ortofrutticolo sito in Comune di Bagnacavallo, Via Boncellino, n.39/1;
- La modifica sostanziale richiesta prevede:
 - il riassetto delle emissioni in atmosfera a seguito della realizzazione di una nuova linea per la lavorazione delle mele che prevede l'applicazione di una cera alimentare. La nuova linea produttiva prevede la installazione di una caldaia per produzione acqua calda (E4), alimentata a metano e una aspirazione sull'impianto di applicazione cera (E3). Rimane invariata l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 01/08/2017 (PGRA 2017/10879) e il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato (PGRA 2017/11787);
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013, per cui non risultava necessaria alcuna richiesta di integrazione documentale da parte della SAC ARPAE (PGRA 2017/11408);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo è stata acquisita la Relazione Tecnica Istruttoria per le emissioni in atmosfera da parte del Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna (PGRA 2017/12423 del 15/09/2017);

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere alla modifica sostanziale dell'AUA a favore della Ditta Agrintesa Soc. Coop. Agricola, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di lavorazio-

ne e conservazione frutta fresca, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **LA MODIFICA SOSTANZIALE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, dell'**Autorizzazione Unica Ambientale** (AUA) adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n.3309 del 30/10/2015, a favore della Ditta **Agrintesa Soc. Coop. Agricola** (C.F./P.IVA 00084360395), avente sede legale in Comune di Faenza, Via Galilei, n.15 e attività di lavorazione e conservazione frutta fresca nel magazzino ortofrutticolo sito in Comune di Bagnacavallo, Via Boncellino, n.39/1, fatti salvi i diritti di terzi;

2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende, sostituisce e modifica i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) – di competenza ARPAE SAC;
- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) – di competenza comunale;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per le emissioni in atmosfera (Modifica sostanziale);
- l'**Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (Invariato).

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

In merito alla valutazione di impatto acustico, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.

3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e a HERA SPA, in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpa;e;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- i termini indicati per la conclusione del procedimento, sono stati rispettati.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Condizioni:

- La Ditta Agrintesa Soc. Coop. Agricola svolge attività di lavorazione e conservazione frutta fresca nel magazzino ortofrutticolo sito in Comune di Bagnacavallo, Via Boncellino, n.39/1;
- Le emissioni in atmosfera esistenti afferiscono a impianti termici, ad uso civile, alimentati a metano, che convogliano nei punti di emissione E1 ed E2, di potenzialità pari a 375 kW ognuno. Sono inoltre installate tre caldaie a tenuta stagna, da 30.000 kcal/h ognuna, per produzione acqua calda e riscaldamento (sala mensa e sala ristoro);
- Con la modifica richiesta, la Ditta intende realizzare una nuova linea per la lavorazione delle mele che prevede l'applicazione di una cera alimentare le cui emissioni verranno convogliate al nuovo punto di emissione **E3**. Prima dell'applicazione della cera, le mele vengono lavate con acqua calda prodotta da una nuova caldaia a metano (**E4**). L'attività è saltuaria e viene svolta per 30 gg/anno, 3 gg/settimana per 4 h/g.

Limiti di emissione:**PUNTO DI EMISSIONE E3 – TRATTAMENTO SUPERFICIALE FRUTTA FRESCA – MELE – NUOVO -**

Portata massima	11000	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	Discontinua	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

EMISSIONE E4 – NUOVA CALDAIA PER PRODUZIONE ACQUA CALDA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE DELLA FRUTTA, ALIMENTATA A METANO, DI POTENZIALITA' PARI A 45 kWt.**EMISSIONI ESISTENTI:**

Impianti termici E1 ed E2, di potenzialità pari a 375 kW ognuno;

Tre caldaie, ad uso civile, a tenuta stagna, da 30.000 kcal/h ognuna, per produzione acqua calda e riscaldamento (sala mensa e sala ristoro).

Prescrizioni

1. Per il nuovo punto di emissione indicato con E3 – trattamento superficiale frutta fresca – dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi. In tal senso la Ditta deve effettuare tre autocontrolli analitici alle emissioni, a partire dalla fissata per la messa a regime, per un periodo di 10 giorni. Gli esiti degli autocontrolli devono essere trasmessi alla SAC e al Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna.
2. Per la verifica del rispetto di tali limiti, dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. così come modificati con Decreto del 25.08.2000 e smi;

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2)
UNI 9969	

UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m-3)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m-3)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri

UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

3. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
4. **I sistemi di accesso degli operatori** ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
5. Di indicare, quale termine ultimo per la messa a regime dei nuovi punti **E3 ed E4, il 31/12/2017**. Entro tale la Ditta è tenuta a comunicare la data effettiva di messa a regime e procedere, per il solo punto di emissione E3, con gli adempimenti di cui al precedente punto 1).
6. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **almeno un autocontrollo analitico, per ogni campagna di utilizzo dell'impianto di trattamento**

superficiale della frutta fresca (E3). La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati, (o allegati) appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:

- le manutenzioni su tutti gli impianti termici (ad uso civile e produttivo) **con frequenza almeno annuale** (tale annotazione può essere effettuata sul libretto d'impianto).

ALLEGATO B)

SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Condizioni

- L'insediamento in oggetto scarica in **pubblica fognatura le acque classificabili come reflui industriali** provenienti dall'attività di lavorazione e conservazione prodotti ortofrutticoli;
- Le acque reflue industriali sono costituite da acque provenienti dal pretrattamento e lavorazione frutta (scarico n.3) e dall'impianto di conservazione/celle frigorifere (scarico n.6);
- Le acque reflue industriali provenienti dal pretrattamento frutta subiscono un trattamento mediante decantazione/disoleazione, flottazione e filtrazione. Dopo il trattamento scaricano nella pubblica fognatura, previo passaggio nel pozzetto ufficiale di prelevamento con trattamento finale al depuratore di Via Cogollo, n.1. Le acque reflue provenienti dalle celle frigorifere e dai condensatori evaporativi, vengono immesse, dopo opportuna decantazione, nella pubblica fognatura, previo passaggio dal pozzetto ufficiale di prelevamento;
- HERA SPA, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità di acque reflue e può controllarne la quantità scaricata.
- La Ditta deve stipulare con HERA SPA, nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto dal titolare dello scarico o dal legale rappresentante della Ditta prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della specifica comunicazione di HERA SPA.

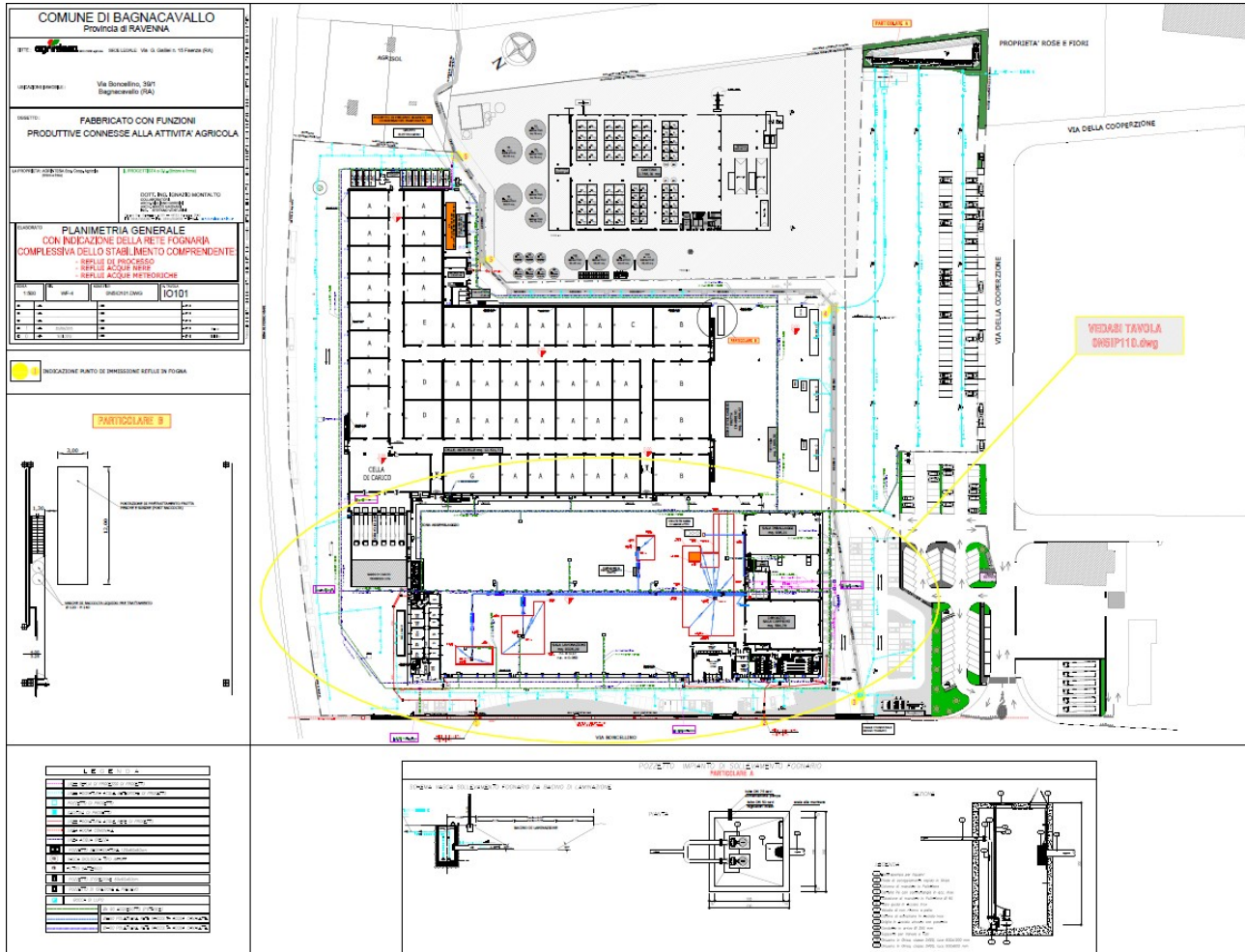
La planimetria della rete fognaria, con indicati i punti di scarico, è parte integrante e sostanziale dell'AUA, e viene allegata.

Prescrizioni

- Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, cucine e lavanderia domestica), unicamente gli scarichi derivanti da: acqua di sbrinamento dei pacchi evaporativi indicati in planimetria con il **n. 6** e acqua di lavorazione frutta indicate con il **n. 3**. Le restanti immissioni indicate in planimetria con i **nn. 1, 2, 4, 5** non sono soggette ad autorizzazione espressa in quanto convoglianti esclusivamente reflui domestici e acque meteoriche non contaminate;
- Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1** del Regolamento Comunale per gli scarichi delle acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilate alle domestiche ed acque reflue industriali che recapitano in rete fognaria pubblica;
- Dovrà essere eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque reflue industriali scaricate che attesti la conformità alla Tabella 1 del Regolamento Comunale. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con le modalità e le tempistiche che l'autorità competente riterrà opportuno. **I parametri minimi da ricercare sono i seguenti: STT – Pesticidi Fosforati – Pesticidi Totali – Cloruri.**
- Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
- Impianto costituito da: vasca di accumulo, sistema di flocculazione, vasca di decantazione, filtrazione a sabbia e a carboni attivi, disinfezione a lampade U.V. e con perossido di idrogeno (sulla linea di scarico delle acque reflue di lavorazione della frutta);
- serbatoi di stoccaggio (sulla linea di scarico delle acque reflue di lavorazione frutta);
- pozzetti di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue impianto di raffreddamento e impianto trattamento acque di lavorazione frutta) costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo.
- Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;

- Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area, le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, alla SAC e al Servizio Teeritoriale ARPAE, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura;
- Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piumatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente;
- Il titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). HERA provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto;
- I reflui domestici, provenienti dai servizi igienici, individuati nella planimetria allegata con i nn. 1 2 e 5 sono ammessi in pubblica fognatura e dovranno rispettare le caratteristiche tecniche previste dal vigente Regolamento Comunale di Fognatura;
- Lo scarico individuato nella planimetria con il n. 4, deriva dalla Zona Pesa e dovrà essere sempre costituito da acque meteoriche pulite;
- I valori di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- E' fatto obbligo al titolare dello scarico di non immettere e di evitare l'immissione nella fognatura di sostanze vietate ai sensi della vigente normativa;
- Nel caso si verificassero imprevisti tecnici che modificano provvisoriamente il regime e/o qualità degli scarichi deve esserne data immediata comunicazione all'ARPAE, all'Ente gestore ed all'Ufficio Ambiti Produttivi, V.I.A. Energia dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, indicando le cause dell'imprevisto e i tempi necessari per il ripristino della situazione pre-esistente.

Planimetria della rete fognaria



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.